

COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

XXVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 4 MARZO 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	247
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	247
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Provvidenze per le aziende agricole della provincia di Salerno danneggiate dall'alluvione del 26 ottobre 1954. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (1412)	247
PRESIDENTE	247, 248, 249, 250
VETRONE, <i>Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste</i>	247, 249, 250
GOMEZ D'AYALA	248
HELPER	250
BIANCO	250
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	251

La seduta inizia alle 9,30.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Rumor.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Bettiol Francesco Giorgio, Ricca e Scarascia sono sostituiti, per la seduta odierna, rispettivamente, dai deputati Cervellati, Ferrari Francesco e Aimi.

Discussione del disegno di legge: Provvidenze per le aziende agricole della provincia di Salerno danneggiate dall'alluvione del 26 ottobre 1954. (Approvato dall'VIII Commissione permanente del Senato). (1412).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze per le aziende agricole della provincia di Salerno danneggiate dall'alluvione del 26 ottobre 1954 ».

Il disegno di legge è stato già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato, nella seduta del 20 gennaio 1955. Comunico, inoltre, che la IV Commissione (finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole, in data 24 febbraio 1955.

Prego l'onorevole Sottosegretario di voler illustrare le ragioni di questo provvedimento.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Onorevoli colleghi! Il disegno di legge che si trova oggi al vostro esame è stato predisposto dal Governo, in seguito alla disastrosa alluvione del 6 ottobre 1954. Esso, come già sapete, ha ricevuto l'approvazione da parte dell'VIII Commissione del Senato la quale ha ritenuto, però, di apportare alcune modifiche al testo origi-

nario presentato dal Governo. Questo disegno di legge si riferisce alla legge sulla Calabria del 10 gennaio 1952, successivamente modificata dalla legge 23 maggio 1952, e ulteriormente modificata con legge 27 dicembre del 1953. E si può ben dire che, in sostanza, tutte le provvidenze previste per la Calabria sono state trasferite, con la presente legge, al Salernitano, introducendovi, ovviamente, qualche modifica ritenuta opportuna. Una modifica, ad esempio, riflette i contributi dello Stato per il danno subito dai frutti pendenti, in quanto per la Calabria erano previsti soltanto per gli agrumeti e oliveti, essendo tali colture preminenti in quella regione. Nel Salernitano, invece, oltre agli agrumeti — che sono stati ugualmente gravemente danneggiati — vi sono anche altre colture; si è ritenuto, pertanto, opportuno sostituire le parole « oliveti e agrumeti » con la seguente dizione: « colture preminenti della zona ». Un'altra modifica troviamo alla lettera c) dell'articolo 2 della stessa legge, ove si parla di ricostruzione delle scorte vive e morte distrutte. È sembrato che la dizione presupponesse l'esistenza di una azienda, mentre nel Salernitano, soprattutto nelle zone della costiera amalfitana, si trovano figure di pastori che posseggono, in tutto, due o tre pecore, e che sarebbero rimasti certamente esclusi dalle provvidenze se non si fosse apportata una debita modifica. Così, alla dizione « ricostruzione delle scorte vive e morte distrutte » si è voluto sostituire l'altra « alla ricostruzione del patrimonio zootecnico ».

Il Senato ritenne, inoltre, di modificare anche quella parte della legge sulla Calabria che riguarda gli indennizzi. In base alla legge sulla Calabria, sono concessi gli indennizzi nel caso di distruzione completa del fondo e in caso di distruzione completa delle piantagioni, con misura fino all'80 per cento, esclusivamente per i coltivatori diretti. Invece, il Senato ha ritenuto ampliare questa provvidenza nei riguardi anche dei proprietari non coltivatori diretti. Ciò perchè, nel Salernitano, si ha una figura mista, nel senso che, generalmente, non si tratta di veri e propri coltivatori diretti, ma di proprietari minimi che, possedendo quindici, venti piante di agrumi, finiscono per vivere ai margini dell'agricoltura. Perciò, il Senato ha ritenuto opportuno, con le dovute garanzie, di estendere le provvidenze anche a questi piccoli proprietari non coltivatori diretti che dimostrino, però, di non avere altri redditi. La legge sul Salernitano prevede, inoltre, qualora doves-

sero rimanere dei fondi disponibili sul miliardo messo a disposizione, la possibilità del trasferimento dei coltivatori danneggiati presso qualche ente di riforma.

In proposito, posso dire che è già stata approntata una zona dell'Ente Maremma dove questi manuali coltivatori potrebbero trasferirsi. Ho le mie perplessità circa la volontà degli interessati a trasferirsi perchè essi, abituati come sono al sole ed alle bellezze amalfitane, ben difficilmente si adatterebbero a vivere in altri climi, quantunque l'Ente Maremma dal punto di vista ambientale — e per questo è stato scelto — non si discosti molto dalla loro zona.

Queste sono le modifiche essenziali apportate alla legge sulla Calabria circa le provvidenze previste per le aziende agricole della provincia di Salerno, danneggiate dall'alluvione del 26 ottobre 1954.

Pertanto, prego gli onorevoli Colleghi di volere approvare il disegno di legge nella formulazione già approvata dal Senato, anche perchè questa legge è molto attesa dagli interessati per ovvi e comprensibili motivi.

PRÉSIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GOMEZ D'AYALA. Vorrei fare alcune brevi osservazioni. Sul contenuto del disegno di legge siamo tutti d'accordo. Di fronte all'entità dei danni, quali risultano anche dalla relazione, nella misura di due miliardi di lire, a noi sembra che lo stanziamento di un miliardo di lire sia assolutamente insufficiente, specie se si tiene conto della diversa composizione sociale dei danneggiati rispetto alla Calabria. In fondo, nelle zone colpite dal nubifragio del Salernitano, anche il grande proprietario terriero — che è qualche cosa di diverso del grande latifondista calabrese — ha avuto forti danni. Insomma, noi siamo del parere che si dovrebbe modificare l'aliquota di risarcimento che, nelle leggi precedenti è prevista nella misura dell'80 per cento a favore dei piccoli proprietari, del 65 per cento a favore dei medi, del 50 per cento a favore dei grandi. Queste aliquote — secondo il nostro punto di vista — dovrebbero essere portate, rispettivamente, a 100 per cento, 80 per cento e 65 per cento, assicurando in tal modo il pieno indennizzo per i piccoli proprietari.

Per fare ciò sarebbe sufficiente elevare lo stanziamento da un miliardo ad un miliardo e 400 milioni di lire.

Mi riservo di presentare, in sede di esame degli articoli, appositi emendamenti.

Per quanto riguarda, invece, l'obbligo del reinvestimento che noi pensiamo dovrebbe

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 MARZO 1955

essere mitigato, ci riserviamo di presentare un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1.

« Le provvidenze previste dall'articolo 2 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, modificato dall'articolo 2 della legge 23 maggio 1952, n. 581, e dall'articolo 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, sono estese in favore delle aziende agricole della provincia di Salerno danneggiate dall'alluvione del 26 ottobre 1954, con le modalità indicate nelle stesse leggi e con le seguenti modificazioni:

nel primo comma di detto articolo, alla lettera e), dopo le parole: « alla ricostituzione » sono aggiunte le altre: « del patrimonio zootecnico nonchè »; alla lettera f) le parole: « degli oliveti e degli agrumeti » sono sostituite dalle altre: « delle colture preminenti della zona »;

al quinto comma dello stesso articolo è aggiunto il seguente periodo: « Detto indennizzo sarà corrisposto anche ai piccoli proprietari non coltivatori diretti i quali si trovino nelle condizioni di cui sopra e che dimostrino di non possedere altri redditi all'infuori di quello fornito dal terreno andato perduto o dalle piantagioni danneggiate o distrutte ».

Al primo comma dell'articolo 1, l'onorevole Gomez D'Ayala, dopo le parole « 26 ottobre 1954 », propone di aggiungere le parole « elevandosi le quote di risarcimento rispettivamente da 80 a 100, da 65 a 80, da 50 a 65 ».

L'emendamento è stato già illustrato dal presentatore.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Il Governo esprime parere contrario all'emendamento dell'onorevole Gomez D'Ayala. Se noi consideriamo tutte le provvidenze previste negli anni scorsi in occasione delle diverse alluvioni, da quella di Benevento a quella del Polesine e a quella della Calabria, potremo constatare che le aliquote provvidenziali sono state portate dal Governo al massimo.

Pertanto, il Governo insiste perchè l'articolo 1 venga approvato nel testo proposto.

PRESIDENTE. Avverto che voteremo l'articolo 1 per divisione. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 1, comma 1, fino alle parole « 26 ottobre 1954 ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Gomez D'Ayala sul quale il Governo ha espresso parere contrario.

(Non è approvato).

Pongo in votazione la rimanente parte dell'articolo 1.

(È approvata).

Avverto che, pertanto, l'articolo 1 è stato approvato, senza modificazioni, nel testo trasmesso dal Senato.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Desidero chiarire che, a proposito delle « colture preminenti della zona », il testo originario parlava di « coltura agraria preminente nella zona ». Venne soppressa la parola « agraria » per comprendere anche le colture boschive. Poichè da qualche parte è sorto il dubbio che le colture boschive non siano comprese, preciso che esiste un articolo della legge che invita gli interessati a presentare domanda presso l'ispettorato ripartimentale delle foreste e ciò, evidentemente, per i danni subiti dai boschi. Quindi, se si vuole, io posso anche accettare un ordine del giorno perchè siano compresi, tra i risarcimenti, anche i danni boschivi.

A mio avviso, però, questi risarcimenti sono previsti dalla legge generale sulle foreste; in ciò, mi faccio portavoce degli interessi e delle aspettative dei Salernitani.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario ha prospettato una perplessità e la Commissione è d'accordo nel dare la interpretazione che egli ha dato, come risulta anche dal secondo comma dell'articolo 2.

Do lettura dell'articolo 2:

« A parziale modifica dell'articolo 12 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, integrato ai sensi dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, il termine per la presentazione delle domande all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura per fruire delle provvidenze contemplate nel precedente articolo 1, è stabilito in giorni novanta dalla data di pubblicazione della presente legge.

Le domande relative ai danni causati alle proprietà boschive dovranno essere presentate, entro i medesimi termini, all'Ispettorato ripartimentale delle foreste che provvederà all'accertamento del danno ed inoltrerà, quindi, le domande medesime, debitamente istruite, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura per i successivi provvedimenti di competenza ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 MARZO 1955

Do lettura dell'articolo 3:

« Nella liquidazione dei contributi di cui al precedente articolo 1, va tenuto conto delle somme eventualmente liquidate o anticipate per gli stessi danni, in applicazione della legge 22 novembre 1954, n. 1115, riguardante provvidenze urgenti per le popolazioni colpite dalle alluvioni del Salernitano del 26 ottobre 1954 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo, che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste, in ragione di lire 500 milioni, in ciascuno degli esercizi 1954-55 e 1955-56 ».

All'articolo 4, l'onorevole Gomez D'Ayala ha presentato un emendamento con il quale propone di sostituire alle parole « di lire un miliardo », le parole « di lire un miliardo e 400 milioni » e alle parole « lire 500 milioni », le parole « lire 700 milioni ».

HELPER. Vorrei conoscere come si è proceduto a questo computo. Faccio questa domanda in rapporto ad una esperienza che ciascuno di noi ha fatto. Quando, attraverso una grandinata o altre calamità, si rilevano i danni immediati, le cifre « separate » inizialmente vanno generalmente al di là di quella che è la reale entità del danno. Anche per il Salernitano, tra la cifra annunciata di due miliardi e quella stabilita, c'è una notevole differenza; per questo vorrei conoscere come i danni sono stati rilevati.

BIANCO. Nella relazione dell'onorevole De Martino Carmine, viene stabilito che i danni non sono inferiori a due miliardi di lire, con annesso un elenco di tutti i danneggiati, comune per comune. Confrontando le differenze, è da presumere che sia stato il Ministero dell'Agricoltura a fare i calcoli in linea di massima, in quanto l'onorevole De Martino, che è un competente, ha fatto un lavoro molto accurato elencando, comune per comune, oltre un paio di migliaia di ditte danneggiate.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'Agricoltura e le foreste*. L'onorevole Bianco ha addirittura messo in dubbio la sincerità dei dati rilevati dal Ministero dell'Agricoltura, come se i danni fossero rilevati direttamente dal Ministero dell'Agricoltura. Se l'onorevole De Martino nella sua relazione

dice: « I danni si prevedono non inferiori a due miliardi », io posso dire che ci siamo portati nella zona, immediatamente dopo l'alluvione, e dopo aver fatto sorvolare la zona medesima da aerei, appunto per le considerazioni dell'onorevole Helfer, abbiamo disposto degli accertamenti « a tappeto »; il che significa un concentramento di tecnici sulla zona, distribuzione di zone e avanzamento, dall'alto verso il terreno, per gli accertamenti. Gli accertamenti eseguiti sono stati 2396 — e mancavano soltanto 60 accertamenti da eseguire — per una superficie di ettari 3 mila e un importo di danni di un miliardo e 300 milioni. Questi sono i danni accertati sul posto dai tecnici del Ministero dell'Agricoltura.

In conseguenza, il miliardo di lire stanziato è sufficiente, tanto è vero che, in un articolo della legge, abbiamo previsto la possibilità di destinare i residui ad opere di miglioramento fondiario, in altre zone, dove intendiamo trasferire manuali coltivatori danneggiati della zona.

Oltre al miliardo di lire stanziato, bisogna considerare le somme già erogate ai coltivatori, somme che furono erogate dopo dodici giorni dall'alluvione, ammontanti a 120 milioni, le quali, peraltro, non gravano su questo miliardo, ma sull'altro miliardo previsto dalla legge 22 novembre 1954, n. 1115, recante « Provvidenze urgenti per le popolazioni colpite dall'alluvione nel Salernitano ».

Di questi 128 milioni messi a disposizione, sono stati erogati 111 milioni. Quindi: un miliardo e 300 milioni di danni accertati; un miliardo stanziato, più 125 milioni, di cui 111 già erogati, formano una somma disponibile sufficiente per coprire, non l'intero danno, ma quella aliquota di contributo che la legge prevede.

BIANCO. C'è una incongruenza nella legge laddove si dice che gli interessati possono presentare domanda di risarcimento entro 90 giorni dalla data della pubblicazione della presente legge. Che significato ha questo termine quando già è stato calcolato in tutto per tutto la misura del contributo ?

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'Agricoltura e le foreste*. Il termine si è voluto inserire perchè sarebbe potuto sorgere il dubbio che, trasferendo la dizione della legge sulla Calabria, non risultasse alcun termine. Se non si fosse precisato, si sarebbe potuto pensare che il termine per la presentazione sarebbe decorso fino a sei mesi a partire dalla data di pubblicazione della legge sulla Calabria.

PRESIDENTE. Avverto che voteremo l'articolo 4, per divisione. Pongo in votazione

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 MARZO 1955

la prima parte dell'articolo 4, fino alle parole « la spesa di ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento Gomez D'Ayala, non accettato dal Governo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione la rimanente parte dell'articolo 4:

(È approvata).

Avverto, pertanto, che anche l'articolo 4 è stato approvato, senza modificazioni, nel testo trasmesso dal Senato.

Se non vi sono osservazioni, né emendamenti, pongo in votazione i rimanenti articoli:

ART. 5.

La parte della somma autorizzata col precedente articolo che non sarà impiegata nella concessione delle sopra accennate provvidenze potrà essere utilizzata per opere di trasformazione fondiaria nei terreni che saranno assegnati ai manuali coltivatori danneggiati dal nubifragio del Salernitano.

(È approvato).

ART. 6.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge si provvede con una corrispondente aliquota del maggior gettito derivante dalla addizionale sulle imposte indirette, disposta con il decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1025.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Comunico che il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Provvidenze per le aziende agricole della provincia di Salerno danneggiate dall'alluvione del 26 ottobre 1954 ». (1412).

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aimi, Audisio, Bertone, Bianco, Bolla, Breganze, Chiarini, Corbi, Daniele, Del Vesco, Ferrari Francesco, Ferrari Riccardo, Fina, Fora Aldovino, Franzo, Germani, Gomez D'Ayala, Grifone, Gozzi, Helfer, Marengli, Marilli, Monte, Pecoraro, Sangalli, Sansone, Sodano, Stella, Truzzi, Zandoni.

È in congedo:

Rumor.

La seduta termina alle 10,45.

IL DIRETTORE ff.

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

Vicedirettore.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI